

**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio Monopoli per la Liguria**

Prot.: 19257 /RU

Genova, 14/09/2022

**IL DIRETTORE**

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27/03/2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

## DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

### Ufficio Monopoli per la Liguria

**Visto** il DM 12/02/2021, n. 51 recante modifiche al D.M. n. 38/2013, in linea con quanto previsto dalla L. n. 37/2019, che prevede, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

**Vista** la circolare n. 28/2021 (prot. n. 264541/RU) del 22 luglio 2021, con la quale sono stati forniti gli indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013, così come modificato dal DM 51/2021;

**Considerato** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 30/09/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013, così come modificato dal citato DM 51/2021;

**Considerato** che nel I semestre 2022 sono pervenute n. 2 proposte di istituzione di nuovi punti vendita come di seguito specificate: n. 1 nel Comune di Ceriale (SV) con locale proposto in Via Romana, 46, n. 1 nel Comune di Spotorno (SV) con locale proposto in Viale Europa, 43;

**Considerato** che si è rilevato che nei comuni interessati, secondo i dati a disposizione (ultimo indice Istat e il numero delle rivendite tabacchi, ordinarie e speciali di cui all'art. 4 c. 2 lett. g), non si riscontrano carenze visto che è ampiamente superato il limite stabilito dall'art. 2 c. 3 del D.M. 38/2013 e ss.mm.ii., ovvero di una rivendita ogni 1.500 abitanti che consente l'istituzione di un nuovo punto vendita;

**Tenuto conto** che le proposte pervenute sono state archiviate in quanto, le nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da formulare entro il 30/09/2022 e pubblicare entro il 31/10/2022 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e del rapporto rivendite/abitanti di cui al modificato DM 38/2013;

**Considerato**, inoltre, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone per le quali sussistano reali esigenze di servizio che giustifichino l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;



**DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**  
**Ufficio Monopoli per la Liguria**

**Accertato** che nessuna delle segnalazioni pervenute nel I semestre 2022 risponde ai suddetti requisiti e che nell'ambito di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria non sussistono presupposti tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete ordinaria di vendita

**DISPONE**

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel I semestre del 2022, tenuto conto della insussistenza dei parametri minimi di legge.

*IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AD INTERIM*  
Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993